

Circolare n. 20 - fiscale
del 02.10.2025

Sommario

1. Ires premiale: disposizioni della nuova normativa
2. Ires premiale e le modifiche previste con la finanziaria 2026

- 1 -

Il decreto attuativo dell'8 agosto 2025, firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende operativo l'art. 1, co. 436-444, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota Ires (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell'utile ad investimenti rilevanti, incremento occupazionale ed altre finalità strategiche.

Il nuovo decreto pubblicato disciplina nel dettaglio:

- le modalità di accesso;
- le tipologie di investimenti ammessi;
- i vincoli;
- le esclusioni e le cause di decadenza.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali limitatamente al reddito d'impresa da attività commerciale.

Sono esclusi invece dalla riduzione dell'aliquota Ires, le società e gli enti che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al D.Lgs. 14/2019;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso

1. Accantonamento dell'utile 2024

Le condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile 2024 sono:

- la destinazione di almeno l'80% dell'utile 2024 ad apposita riserva (anche per copertura perdite o destinazione a capitale);
- la destinazione di almeno il 30% dell'utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell'utile 2023) ad investimenti rilevanti.

A tal proposito, segue un esempio rappresentativo del calcolo.

Una s.p.A. con esercizio coincidente con l'anno solare consegue nel 2024 un utile di 100,
distribuendone ai soci 20.

Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell'esercizio 2022 di 60. L'investimento minimo per accedere alla riduzione Ires sarà pari a:

- 2024: $100 \times 0,80 \times 0,30 = 24$;

- 2023: $150 \times 24 = 36$.

Si prende il maggiore tra i due valori: 36. Pertanto l'impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell'agevolazione.

2. Investimenti rilevanti

Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno ad oggetto:

- beni "Industria 4.0" e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);

- beni previsti dal piano "Transizione 5.0" (art. 38, D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

Si ricorda a tal riguardo che l'ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- 30% dell'utile accantonato, ai sensi dell'art. 4;

- 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

- 20.000 euro.

3. Base occupazionale

La riduzione dell'aliquota Ires spetta a condizione che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG (c.d. "Cassa integrazione guadagni") nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all'impresa (es. intemperie stagionali).

Cause di decadenza

Il beneficio viene revocato se:

- la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;

- i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all'estero entro 5 anni dall'acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

In caso di decadenza, l'impresa deve restituire la differenza d'imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l'evento.

L'Ires premiale rappresenta dunque una strategia ad incentivare le aziende a reinvestire i propri profitti, generando un ciclo virtuoso di crescita economica e occupazionale.

Oltre a ridurre il costo elevato della distribuzione degli utili (26%, a cui si aggiungono Ires ed Irap), questa misura non limita le possibilità dei soci di ottenere liquidità: al contrario, attraverso l'utilizzo mirato di strumenti di pianificazione fiscale, è possibile compensare i soci in modo ottimizzato, mantenendo al contempo la solidità finanziaria dell'impresa.

- 2 -

Come già anticipato nella nostra lettera circolare n. 19 del 30.09.2025, le agevolazioni fiscali, introdotte con la Legge di Bilancio 2025 in via sperimentale per l'esercizio 2025, divenute operative da agosto a seguito della pubblicazione del decreto attuativo, relativamente alla misura dell'Ires

premiale, con una riduzione dell'aliquota dal 24% al 20% per le imprese che scelgono di reinvestire gli utili, realizzare investimenti qualificati e rafforzare la propria base occupazionale, con la prossima Legge di Bilancio 2026, potrebbero entrare a regime (e non solo per l'anno 2025) consolidandosi nel sistema tributario nazionale.

Si attende tuttavia a tal proposito una semplificazione delle modalità di calcolo che al momento appaiono troppo complesse e di difficile utilizzo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia